SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 958-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, BACICCHI, CAZZATO, ZAVATTINI, PANICO, LUCCHI, MARTINO, ZICCARDI, MASCAGNI, MARGOTTO, MIANA, BONAZZI, SASSONE, CIACCI, VITALE Giuseppe, LA PORTA e TALASSI GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1980

E SUL

Voto (n. 74) della Regione Lombardia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'11ª Commissione permanente mi ha conferito il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 958, nel testo da essa proposto, che ha avuto il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi democristiano, comunista, socialista, repubblicano e della Sinistra indipendente e su cui si è astenuto il rappresentante del gruppo MSI-DN.

La discussione in Commissione di tale provvedimento è stata molto lunga e controversa; per un certo tempo congiunta con quella sui disegni di legge nn. 233 ed 837 che propongono un riordino complessivo dell'assetto, anche istituzionale, della previdenza sociale in agricoltura, tra cui una più precisa ed aggiornata definizione giuridica della figura di lavoratore dipendente in agricoltura.

Poichè la discussione su tale riordino complessivo non ha ancora superato alcuni rilevanti aspetti (livello della contribuzione, natura prevalentemente assistenziale della spesa, accertamento e riscossione dei contributi, accertamento dei soggetti aventi titolo alle prestazioni previdenziali, mancanza di controlli), la Commissione si è alla fine orientata ad esaminare separatamente le questioni poste dal disegno di legge n. 958, anticipando soluzioni in termini di inquadramento previdenziale che dovranno poi trovare completamento con la definizione degli altri due richiamati provvedimenti, tutt'ora in corso di esame.

Si è insomma limitata, per considerazioni di necessità ed urgenza, a definire l'inquadramento ai soli fini delle norme previdenziali, delle imprese cooperative e rispettivi dipendenti che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ricavati dai loro fondi o conferiti dai soci coltivatori.

Le necessità discende da un principio di equità: lavoratori addetti ad uguali attività (la trasformazione del bene agricolo in bene alimentare) debbono poter fruire di uguali trattamenti previdenziali indipendentemente dalla natura dell'impresa (agricola o industriale) considerato anche che gran parte di tali trattamenti costituiscono, per giurisprudenza costante, remunerazione indiretta o differita.

L'urgenza è quella di colmare un vuoto legislativo prodotto dalla diffusione di attività di trasformazione gestite in forma cooperativa cui non ha corrisposto un adeguamento della disciplina legislativa previdenziale, vale a dire della regolamentazione dei rapporti di contribuzione e delle connesse prestazioni.

È noto che mentre queste ultime hanno raggiunto in gran parte i livelli propri dei settori extraagricoli, per qualità e quantità, i livelli contributivi, sia a carico delle imprese che dei lavoratori, sono per la generalità del settore agricolo pari a circa il 50 per cento di quelli del settore industriale. Si realizza così una fiscalizzazione di fatto giustificata dal minore rendimento unitario dei fattori impiegati (capitale e lavoro) nonchè dal più basso reddito *pro capite* disponibile per gli addetti del settore agricolo.

Anche per questa ragione il rapporto contributivo delle imprese e dei lavoratori agricoli non può essere assimilato a discipline legislative aventi altre finalità, quali gli obblighi di natura tributaria e commerciale, oppure i requisiti richiesti per fruire delle incentivazioni finanziarie alla produzione agricola, sia statali che comunitarie.

Anche se talui criteri di individuazione dell'attività agricola sono comuni alle varie discipline legislative con scopi differenti, tuttavia essi non possono essere interdipendenti, diversa essendo la *ratio* che ad essi sottintende.

Ciò precisato, la Commissione si è posto anzitutto il quesito se il criterio di cui all'articolo 2070 del codice civile, circa l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro in relazione all'attività dell'impresa, fosse estensibile al rapporto contributivo, in quanto risalente alla stessa causa della remeunerazione, vale a dire la prestazione di lavoro.

Sciolto negativamente tale quesito, per consolidata giurisprudenza e uniforme legislazione, si è trattato di stabilire se un'attività esercitata da un soggetto « distinto » dai coltivatori consorziati potesse ricondursi a quella di questi ultimi. A ciò conforta la sentenza n. 3586 del 1954 della Corte di cassazione la quale, ritenendo le cooperative or-

gano comune dei soci, ha affermato che esse debbono essere inquadrate nel settore agricolo, quando la dimensione quantitativa e le modalità organizzative della produzione in rapporto al tipo di prodotto lavorato non eccedono il ciclo normale dell'azienda agricola; criterio quest'ultimo reputato idoneo ad individuare le « attività agricole connesse », *ex* articolo 2135 del codice civile.

A questo proposito occorre chiedersi se l'attività dell'organo cooperativo comune rientri nell'ambito del normale ciclo dell'azienda agraria anche nei casi in cui i soci coltivatori vi conferiscono soltanto quella parte di un determinato prodotto che non riescono a collocare più vantaggiosamente sul mercato; ed occorre chiedersi pure se il normale ciclo dell'azienda agraria comprenda anche l'approvvigionamento di grossi quantitativi dal mercato e fino a che punto. Ancora: se è normale ciclo dell'azienda agricola la vinificazione, lo sono anche la distillazione del vino e la sua trasformazione in liquore? E dal momenti che la dimezzata contribuzione dipende dal basso rendimento dei fattori, è essa giustificata anche in presenza di attività ad elevato valore aggiunto?

Sorvolando su questi interrogativi, la Commissione si è tuttavia orientata nel reputare attività agricola, per connessione rientranti nel ciclo normale dell'azienda agricola, tutte quelle di trasformazione dei prodotti provenienti interamente dai fondi o dagli allevamenti della cooperativa, o che siano conferiti dai soci. Ma si può affermare lo stesso nei casi in cui, continuamente, al prodotto anzidetto si aggiungono consistenti quantitativi acquisiti dal mercato? E qual è la proporzione tra il primo e il secondo che fa venire meno la natura agricola, eccedendo cioè il ciclo normale dell'azienda agricola?

Il criterio proposto dalla Commissione (articolo 1) è meramente quantitativo: quando l'impresa si approvigiona di materia prima per oltre il 40 per cento dal mercato è da ritenere che non sia più giustificabile un prelievo contributivo dimezzato rispetto a quello dei settori extraagricoli e che di conseguenza debbano applicarsi, ai soli fini previdenziali, le norme vigenti per i settori predetti.

L'articolo 2 individua anzitutto le altre imprese cooperative soggette alle norme previdenziali proprie del settore agricolo e dispone una sanatoria per i periodi pregressi.

L'articolo 3 contiene una parziale deroga, estendendo alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione individuate con l'articolo 2 e per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, taluni istituti assicurativi propri dei settori dell'industria e del commercio, inquadrando in questi ultimi i dipendenti appartenenti alle categorie degli impiegati e dei dirigenti.

La deroga appare giustificata dalle caratteristiche del rapporto di lavoro di queste particolari categorie di dipendenti.

È inoltre prevista la graduale parificazione delle aliquote contributive a carico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (non quelle a carico dei datori di lavoro) con quelle vigenti nei settori dell'industria e del commercio. Ciò in considerazione del fatto che le prestazioni risultano già parificate a quelle dei predetti settori.

L'articolo 4 dispone in materia di riscossione dei contributi, mentre l'articolo 5 (che andrà meglio riformulato per evitare abusi) prevede una speciale agevolazione contributiva a favore delle cooperative di nuova costituzione.

Infine, l'articolo 6 adegua i compiti delle Commissioni regionali del collocamento agricolo, in considerazione delle emergenti qualifiche di lavoratore agricolo destinato alle attività produttive oggetto del disegno di legge, mentre il successivo articolo 7 stabilisce l'immediata entrata in vigore della normativa.

Concludo, onorevoli colleghi, osservando che la proposta della Commissione appare equilibrata, pur fra contrapposti interessi; ne sollecito pertanto la vostra approvazione.

* * *

Si fa notare, quanto al parere (contrario) della 5ª Commissione, che esso riguarda esclusivamente emendamenti presentati dal relatore il 20 gennaio 1982, poi non accolti dalla Commissione.

ROMEI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

4 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

su emendamenti

(Estensore CAROLLO)

3 febbraio 1982

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in merito agli emendamenti ad essa sottoposti, osservando quanto segue.

Le disposizioni in questione non quantificano l'onere posto a carico dell'ente erogatore delle prestazioni previdenziali previste, nè precisano il loro sviluppo nel tempo, che di solito assume un andamento crescente. Non viene infine indicata una idonea copertura finanziaria dei predetti oneri: il mero rinvio alle determinazioni da assumere in futuro con la legge finanziaria annuale, con il conseguente accollo dell'onere, tuttora imprecisato, a carico dello Stato, costituisce infatti una clausola di rinvio sostanzialmente elusiva del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione.

È pertanto necessario che la Commissione di merito, dopo aver quantificato l'ammontare dell'onere sull'anno ed il successivo andamento pluriennale, individui una copertura idonea a farvi fronte, e cioè indichi mezzi finanziari che corrispondano, per ammontare ed andamento tendenziale, al fabbisogno in precedenza individuato.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANTONIAZZI ED ALTRI

Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici

Art. 1.

Nei confronti delle imprese agricole non coltivatrici dirette, e dei lavoratori alle loro dipendenze, che provvedono in forma non associata alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè nei confronti delle imprese agricole, e dei lavoratori alle loro dipendenze, che provvedono alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in forma associata, cooperativa o consortile, si applicano, ai soli fini previdenziali ed assistenziali, le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Per i lavoratori di cui all'articolo 1, e salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle previste per i lavoratori dell'industria e vengono erogate dai rispettivi enti previdenziali e assistenziali nella misura, con i criteri e le modalità vigenti nel settore industriale.

Limitatamente agli operai assunti a tempo determinato, dipendenti dalle aziende di cui all'articolo 1, i trattamenti ordinari e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici

Art. 1.

Ai soli fini delle assicurazioni sociali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, e dei rispettivi dipendenti, **che trasformano o commercializzano prodotti** agricoli e zootecnici ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, propri o dei loro soci, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio in tali attività le predette imprese ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore al 40 per cento di quelli complessivamente trasformati o commercializzati, ivi compresi quelli eventualmente conferiti dai soci delle predette imprese.

Art. 2.

Si applicano le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti che:

a) svolgono attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ricavati da fondi e/o da allevamenti di animali propri o dei loro soci, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi del secondo comma dell'articolo 2135 del codice civile;

(Segue: *Testo dei senatori Antoniazzi ed altri*)

speciali di disoccupazione sono quelli previsti per il settore agricolo. Tali trattamenti vengono erogati dall'INPS secondo le norme vigenti in tale settore e cumulando i periodi di lavoro prestati presso le imprese di cui all'articolo 1 con quelli prestati in altri settori produttivi, nonchè con quelli che eventualmente risultino dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

I salari di riferimento per la determinazione dei trattamenti speciali di disoccupazione sono quelli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 3.

La misura delle aliquote contributive dovute per le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria è quella stabilita per i relativi settori industriali e commerciali dalle vigenti disposizioni di legge.

Le imprese agricole non associate, associate, cooperative e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli o zootecnici, già inquadrate nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono tenute al versamento delle aliquote come dal precedente comma a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Per le predette imprese, in via transitoria e fino al 31 dicembre 1984, le aliquote contributive dovute per le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria sono quelle sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) esercitano la silvicoltura o svolgono attività di raccolta, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli ricavati da fondi propri o dei loro soci.

Per i periodi di paga precedenti al 1° gennaio 1983 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese di cui alla lettera *a*) del primo comma anche quando gli obblighi contributivi siano stati assolti secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente restano valide e conservano la loro efficacia tutte le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti, abbiano versato anche i contributi agricoli unificati hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo 2 e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ed alla cassa unica assegni familiari, si applicano le disposizioni del settore industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui alla lettera *a*) del citato articolo 2, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per dette imprese, e soltanto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, la tabella sugli infortuni e le malattie professionali vigente per il settore agricolo è sostituita con quella del settore industriale.

I dipendenti delle imprese di cui al primo comma del presente articolo appartenenti alle categorie dei dirigenti e degli im-

(Segue: *Testo dei senatori Antoniazzi ed altri*)

bilite per i settori di appartenenza (industriale o commerciale) ridotte del

50 per cento per l'anno 1980;
40 per cento per l'anno 1981;
30 per cento per l'anno 1982;
20 per cento per l'anno 1983;
10 per cento per l'anno 1984.

Le aliquote contributive si applicano per tutte le imprese di cui alla presente legge sul salario di fatto del lavoratore e la retribuzione soggetta a contributo è quella indicata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le aliquote contributive a carico del lavoratore sono fissate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure vigenti nel settore di appartenenza (industriale o commerciale).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

piegati sono inquadrati, sia agli effetti della contribuzione che delle corrispondenti prestazioni, nei settori dell'industria e del commercio.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al primo comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto agli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale o commerciale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1983 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nei settori industriale o commerciale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 3, primo e secondo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazioni sociali obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri dei settori dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti, contemplate dalla presente legge e che abbiano iniziato ad esercitare la loro attività nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, o che la inizi-

(Segue: *Testo dei senatori Antoniazzi ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no successivamente, si applicano comunque, limitatamente ai primi cinque anni di attività, le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo.

Art. 6.

La commissione regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ha il compito di individuare le qualifiche professionali specificamente richieste dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli e di compilare i relativi elenchi dei lavoratori da avviare alle imprese agricole di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 1, per l'assunzione di operai con contratto a tempo indeterminato.

Gli elenchi sono compilati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornati.

Alle imprese di cui al primo comma del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 10, settimo comma, e dall'articolo 13 del citato decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, per la parte relativa ai contributi dovuti dalle imprese di cui all'articolo 1 ai vari enti previdenziali e assistenziali, dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa.

È abrogata ogni norma incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Soppresso.

Voto (n. 74) della regione Lombardia

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA,

premesso che la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1976 ha cancellato l'articolo 9 della legge n. 334 del 1968 che congelava, in via transitoria, l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel settore industria;

che da quella data migliaia di lavoratori sono, di fatto, collocati nel settore industria senza una precisa norma giuridica creando continue tensioni tra dipendenti e cooperative;

che in questi giorni la presidenza dell'INPS, sia per la situazione complessivamente pesante dell'Istituto, sia per avere norme giuridiche certe ha invitato il Parlamento a legiferare nel più breve tempo possibile superando così il pluriennale ritardo accumulato nel dettare norme sostitutive di quelle cancellate dalla Corte costituzionale;

rilevato che se il Parlamento non dovesse rapidamente approvare una nuova legge i lavoratori verrebbero collocati nel settore agricolo con la perdita di diritti acquisiti in materia previdenziale stante le pesanti differenze, anche per la mancata approvazione della riforma previdenziale, ancora oggi esistente in materia pensionistica;

preoccupato altresì delle possibili negative conseguenze quali le ventilate dimissioni di operai specializzati dalle cooperative agricole non accettando essi la collocazione nel settore agricolo;

considerata anche con preoccupazione la pesante e molto lunga congiuntura negativa che colpisce le cooperative agricole per atti di politica economica decisi all'esterno del settore agricolo,

chiede al Parlamento l'approvazione urgente di una legge che consenta il mantenimento, ai fini previdenziali, dei lavoratori dipendenti delle cooperative agricole nel settore industria;

al Governo di considerare l'opportunità di un intervento transitorio di fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti sulle cooperative agricole.